

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE "VENAFRO"

Deliberazione di Consiglio Regionale n. 238 del 6.10.2020

COMUNI ASSOCIATI

(Acquaviva d'Isernia, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano, Venafro)

CITTA' DI VENAFRO

Medaglia D'Oro al Valore Civile

ENTE CAPOFILA

CONVENZIONE

Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale - Comune Capofila Venafro (IS) - Tel. 0865-9068-01/02/03/04
e-mail udp@ambitoterritorialesocialevenafro.it pec udp@pec.ambitoterritorialesocialevenafro.it
email ass.sociali@ambitoterritorialesocialevenafro.it pec ass.sociali@pec.ambitoterritorialesocialevenafro.it

CONVENZIONE

ex art. 30 del D. Lgs. 267 del
18.08.2000

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI EX
LEGE 328/2000 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE COMUNE DI
VENAFRO (IS) - CAPOFILA

TRA I SEGUENTI ENTI

1	Comune di Venafro
2	Comune di Acquaviva d'Isernia
3	Comune di Castel San Vincenzo
4	Comune di Cerro al Volturno
5	Comune di Colli al Volturno
6	Comune di Conca Casale
7	Comune di Filignano
8	Comune di Fornelli
9	Comune di Montaquila
10	Comune di Montenero Val Cocchiara
11	Comune di Pizzone
12	Comune di Pozzilli
13	Comune di Rionero Sannitico
14	Comune di Rocchetta al Volturno
15	Comune di Scapoli
16	Comune di Sesto Campano

PREMESSO CHE

- la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328, individua il "Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che "la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità

e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto;

- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dall'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni concorrono, altresì, alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE la Regione Molise ha approvato il Piano Sociale Regionale Triennio 2020-2022 (periodo di programmazione finanziaria 2020-2022), con *Deliberazione di Consiglio Regionale, n. 238 del 06/10/2020 (pubblicata sul B.U.R.M. n. 74 del 31 ottobre 2020) in attuazione della Legge Regionale n° 13 del 6 maggio 2014 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali" che all'art. 26 recita: "Il Piano Sociale Regionale è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali"*.

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 449 del 26.11.2020 avente ad oggetto: "Piano Sociale Regionale 2020-2022 – Differimento di avvio delle fasi di approvazione dei piani Sociali di Zona".

RILEVATO CHE

- il PSR suddivide la Regione in Ambiti Territoriali Sociale (qui di seguito ATS) quali elementi di definizione territoriale e politica alla base del processo di integrazione e di governo locale delle politiche sociali, livello minimo per avviare nuove forme di progettazione, organizzazione e gestione dei servizi.
- l'ATS di Venafro è composto dai Sindaci o loro delegati dei Comuni di Acquaviva d'Isernia, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano, Venafro;

CONSIDERATO, altresì, che è intenzione dei predetti Enti:

- costruire sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali denominato **Piano Sociale di Zona** (qui di seguito chiamato per brevità PSZ), promuovendo la partecipazione di tutti i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, le organizzazioni sindacali, le associazioni sociali e le famiglie;
- adottare il PSZ dell'ATS;
- assicurare nell'ATS una **gestione unitaria ed associata del sistema** locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso dei cittadini utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa, contabile, di monitoraggio e valutazione;

ATTESO che

- si rende necessaria la sottoscrizione della presente Convenzione al fine di favorire la solidarietà, la cooperazione e la concertazione tra gli Enti associati per realizzare un sistema integrato sociale e socio-sanitario, ispirato ai principi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza ed efficacia, nonché orientato alla sostenibilità organizzativa ed economica rispetto alle capacità dei sistemi amministrativi locali;
- il sistema integrato di interventi e servizi sociali dove essere costruito seguendo un percorso metodologico che parta dalla rilevazione dei bisogni e del sistema di offerta preesistente, per procedere con la programmazione degli interventi, dell'impiego delle risorse umane, organizzative e finanziarie in relazione alle priorità, con la definizione dei percorsi di accesso e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati, nell'ottica dell'integrazione, in particolare, con gli interventi sanitari, le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento e reinserimento al lavoro, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;
- l'art. 19 della Legge 328 sancisce che i Comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione e d'intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, a definire il PSZ che individua:
 - a) gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento nonché gli strumenti ed i mezzi per la relativa realizzazione;
 - b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h);
 - c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali;



- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- g) le forme di concertazione con l'azienda sanitaria locale e con gli altri Enti presenti sul territorio.



DATO ATTO che:







- ai Comuni è riconosciuta piena autonomia nella determinazione delle forme e dei metodi di gestione dei servizi socio-assistenziali, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i Cittadini;
- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti i servizi sociali e socio-sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione omogenea sull'intero ambito territoriale ed un contenimento dei costi relativi;

VISTI:

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni ed agli Enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune attraverso gli statuti comunali;
- l'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 8 novembre 2000, n. 328, il quale dispone che "i comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il PSZ";
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro una apposita Convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;



VISTE, altresì, le direttive per la stesura dei PSZ 2020-2022 adottate dalla Regione Molise;



VISTI i Regolamenti di funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'ATS di Venafro.

RICHIAMATE le deliberazioni del Comitato dei Sindaci dell'ATS Venafro nn. 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del 16.12.2020 nonché le deliberazioni del Comitato dei Sindaci dell'ATS Venafro nn. 1, 2 e 3 del 20.01.2021.

Tutto ciò premesso e considerato, che qui si intende parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

Gli Enti in premessa riportati individuano nella **Convenzione**, di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, la forma giuridica per la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali previsti nel PSZ dell'Ambito Territoriale Sociale di Venafro (qui di seguito ATS) ex L. 328/00, ex L.R. 13/2014, e richiamate la Deliberazione della Giunta Regionale n. 331/2019, la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 238/2020 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 449/2020.

Art. 2 – Finalità

Le finalità della presente Convenzione sono quelle di:

- delineare le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento della gestione associata;
nessuno dei Comuni associati può esercitare tramite altra forma associativa o di cooperazione le funzioni ed i servizi di cui alla presente Convenzione;
- definire sul territorio dell'ATS una gestione associata dei servizi sociali attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative, considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal PSZ, strumento attraverso il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di attuazione e la semplificazione di tutte le misure connesse all'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

Art. 3 - Obiettivi

Gli obiettivi principali della Convenzione sono quelli di perseguire i "Livelli essenziali delle prestazioni" in attuazione dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 13/2014 sulla base dei sottoelencati obiettivi di servizio assegnati da parte della Regione Molise:



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller signatures in the center, and a large signature on the right.

Area di sistema e welfare di accesso

- Ufficio di Piano
- Coordinatore d'Ambito/Responsabile Amm.vo dell'Ufficio di Piano
- Servizi di supporto amm.vo all'Ufficio di Piano
- Servizio di Segretariato Sociale
- Servizio Sociale Professionale
- Servizio Pronto intervento Sociale
- Servizio PUA (Porta Unica d'Accesso)

Area di intervento delle responsabilità familiari e minori

- Assistenza domiciliare educativa (ADE)
- Centro per minori
- Equipe multidisciplinare di presa in carico e prevenzione minori
- Servizio di sostegno socio-educativo scolastico
- Servizio di sostegno alla genitorialità
- Servizio di affidamento familiare e sostegno alle famiglie affidatarie
- Integrazione scolastica e sociale di minori in affido DSA e BES
- Progetto P.I.P.P.I. (Programma di intervento per la prevenzione istituzionalizzazione dei minori)

Area di intervento Anziani

- Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
- Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (SAD)
- Centri diurni per anziani
- Casa di riposo o comunità
- Residenzialità per anziani
- Teleassistenza/Telesoccorso

Area di intervento disabili

- Servizio di assistenza Domiciliare socio – assistenziale nei confronti di minori o adulti disabili (SAD Disabili)
- Centri socio educativi per disabili non anziani (C.S.E.)
- Residenzialità per disabili in “Dopo di Noi”
- Ricoveri in strutture disabili a bassa intensità assistenziale
- Residenzialità per disabili
- Progetti per la vita indipendente

Area di intervento disagio adulto e contrasto alla povertà

- Borse lavoro e tirocini di orientamento formazione e inserimento/reinserimento
- Contrasto alla povertà e devianza
- Centro di pronta accoglienza
- Rafforzamento dei servizi per i beneficiari Rdc – Patto di inclusione

Azioni di contrasto alla violenza di genere

- Casa rifugio
- Centro antiviolenza

Art. 4 - Principio di leale collaborazione e impegno dei soggetti firmatari

Gli Enti sottoscrittori si impegnano:

- a dare attuazione alla presente Convenzione con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di essi è affidatario. L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del PSZ da parte delle Amministrazioni che aderiscono alla presente Convenzione e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in materia, nonché per la coerente ed efficace conduzione del PSZ stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalle norme regionali in materia;
- a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel PSZ secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi di cui al PSZ;
- a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste nella Convenzione stessa, nel PSZ e nei rispettivi piani esecutivi.

I rapporti con i Comuni limitrofi, gli enti sovracomunali e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.



Art. 5 – Comitato dei Sindaci

Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione del PSZ è istituito il Comitato dei Sindaci (qui di seguito chiamato per brevità CdS) dei rappresentanti legali, o loro delegati, che comunque rivestano la carica di consigliere e/o assessore comunale.

Il CdS ha sede legale presso il Comune capofila. Esso si riunisce, di norma, presso la sala consiliare del Comune Capofila, ma può riunirsi su decisione del Presidente anche in altri Comuni aderenti all'ATS. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa decisione del CdS stesso. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio di Piano (anche Coordinatore della rete dei servizi dell'ATS). Possono essere invitati, altresì, dal Presidente e dal Vice-Presidente, singoli componenti o l'intero Ufficio di Piano nonché altri soggetti esterni.

Ognuno dei Comuni associati detiene un voto.

Fa parte del CdS, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'ASReM.

I componenti delegati al CdS decadono dalla carica in caso di revoca della delega o per scioglimento dei rispettivi Consigli.

Il CdS è rinnovato all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei soli rappresentanti interessati dalle elezioni.

Le riunioni del CdS sono valide se presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima, almeno 5 degli aventi diritto. Le determinazioni sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese.

Le sedute del CdS sono verbalizzate da un componente dell'Ufficio di Piano.

Il verbale di ogni riunione deve contenere, oltre alle indicazioni relative all'ora di inizio e fine e a quelle relative ai presenti, i punti principali delle discussioni della quale sono riportati, in maniera succinta, i passaggi salienti. Ogni componente può fare inserire nel verbale il testo preciso delle proprie dichiarazioni di voto o presentarle per iscritto.

Il verbale della seduta precedente viene letto dal Presidente prima della discussione degli altri punti posti all'ordine del giorno. Su questo verbale non è concesso parola se non per proporre rettifiche o chiarire quanto espresso precedentemente.

I contenuti di ogni singolo verbale formano oggetto di deliberazioni del CdS. Quest'ultime devono essere numerate progressivamente conservate, in originale, presso l'Ufficio di Piano ed affisse all'Albo Pretorio del Comune capofila.

9

Art. 6 – Funzioni del CdS – Presidente e Vice-presidente

Il Comitato dei Sindaci è l'organo politico dell'ATS ed è composto dai Sindaci dei Comuni (o da loro delegati scelti espressamente tra Assessori o Consiglieri Comunali), appartenenti all'ATS stesso. Esso si riunisce periodicamente ed almeno 2 volte l'anno, per approvare il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente e il piano attuativo annuale della programmazione triennale. I compiti del Comitato, in ordine cronologico, sono:

- convocare, a cura del Presidente del Comitato dei Sindaci uscente, nel periodo compreso dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Piano nel BURM e fino a massimo il 15° giorno successivo, la prima riunione del Comitato, dandone comunicazione alla Regione;
- approvare, nella prima riunione, il regolamento di funzionamento del Comitato stesso e provvedere all'elezione del Presidente e del vice Presidente;
- individuare, nella prima riunione, il Comune capofila e nominare il Coordinatore d'Ambito e l'Ufficio di Piano, come descritto nel successivo paragrafo, che svolge le funzioni di segretario del Comitato e redige il testo dell'Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del TUEL;
- approvare gli atti necessari alla fase di "avvio" dell'ATS;
- individuare, in base alle peculiarità istituzionali del territorio, la modalità di gestione dell'ATS (convenzione, unione di comuni, consorzio, o altra forma ammessa dalla legge), attraverso la quale procedere alla nuova organizzazione dei servizi tra Comuni a livello d'ambito, determinando le forme organizzative più idonee per la realizzazione della rete integrata dei servizi e delle prestazioni sociali, anche attraverso specifici ulteriori accordi di programma, convenzioni, deleghe ad altri comuni, protocolli d'intesa per la realizzazione di progetti e servizi specifici, progettazioni sovracomunali concertate;
- determinare gli obiettivi e la programmazione delle attività da inserire all'interno del PdZ;
- individuare i progetti specifici e dell'intero PdZ tramite il supporto tecnico del Coordinatore d'Ambito e di un eventuale "tavolo tecnico di supporto";
- istituire il "tavolo di concertazione" per garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1 della Legge n. 328/2000 nella progettazione e realizzazione degli interventi e per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini;
- approvare il PdZ con il relativo accordo di programma e gli atti di gestione connessi;
- approvare la relazione consuntiva annuale (art. 39 della Legge regionale 13/2014), la Carta dei diritti di cittadinanza sociale (ex art. 31 della Legge regionale 13/2014);
- nominare l'Ufficio di Piano.

Nell'ambito della propria azione di indirizzo politico, il Comitato dei Sindaci svolge le seguenti funzioni:

- individua il Comune Capofila dell'Ambito;
- elegge il Presidente, il Vice Presidente ed adotta il regolamento necessario al proprio funzionamento;
- nomina il Coordinatore d'Ambito;
- istituisce l'Ufficio di Piano e attiva la verifica e la valutazione dell'attività svolta dal Coordinatore in aderenza agli atti di indirizzo della Regione;
- approva l'accordo di programma e il PdZ, inviandoli in Regione per l'approvazione;
- approva i piani attuativi annuali del PdZ, la relazione consuntiva annuale con il relativo rendiconto annuale, inviandoli in Regione;
- decide sulle semplificazioni procedurali da attuare;
- promuove la carta dei servizi;
- valuta l'attuazione del PSZ;
- promuove criteri di qualità dei servizi;
- approva il Bilancio sociale dell'ATS;
- nomina il Responsabile gestionale ed amministrativo dell'Ufficio di Piano;
- nomina il Coordinatore della rete dei servizi dell'ATS.

Il CdS nomina, nel suo seno, mediante elezione a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente ed un Vice-Presidente, per il periodo di cui al successivo art. 9.

Il Presidente, che ha la rappresentanza del CdS nei rapporti con tutti i soggetti facenti parte dell'ATS e con gli Enti esterni, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e coordina i lavori e, attraverso l'Ufficio di Piano, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte. Il Presidente, inoltre, partecipa alla Consulta regionale degli ATS, organo con funzioni di coordinamento delle problematiche politico amministrative relative all'attuazione del PSR.

Il CdS, tuttavia, deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta motivata almeno cinque Comuni associati. In tale caso il Presidente è tenuto a convocarlo entro sette giorni dalla richiesta.


L'avviso di convocazione delle riunioni del CdS deve contenere l'ordine del giorno analitico degli argomenti in discussione e deve essere comunicato ai componenti almeno tre giorni prima della seduta con fonogramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto. Nei casi d'urgenza, la riunione del CdS può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 7 – Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano costituisce il luogo preposto alla pianificazione territoriale e alla realizzazione dei servizi e degli interventi programmati nel PdZ. Esso, infatti, riveste un ruolo strategico in quanto ha il compito di elaborare e attuare la progettazione esecutiva della programmazione di zona e di gestire i servizi e gli interventi previsti nel PdZ.

Le funzioni dell'Ufficio di Piano sono le seguenti:

- analisi del sistema d'offerta dei servizi (localizzazione, funzioni, prestazioni, professioni, costi) presenti nell'ATS, per valutarne l'appropriatezza e l'eventuale ridefinizione;
- supporto al Coordinatore d'Ambito per l'elaborazione della programmazione complessiva delle politiche sociali territoriali, comprensive anche di servizi svolti da singoli comuni finanziati con fondi propri;
- supporto al Coordinatore d'Ambito per l'attivazione della concertazione territoriale per l'analisi dei problemi sociali e dei bisogni dei cittadini;
- supporto al Coordinatore d'Ambito per il monitoraggio dei problemi e della domanda sociale e l'individuazione di eventuali nuovi bisogni, attraverso l'organizzazione di momenti concertativi con i soggetti presenti nel territorio dell'Ambito Territoriale;
- raccordo degli Uffici di Segretariato Sociale, il Servizio Sociale Professionale e i singoli Comuni;
- aggiornamento in materia di normativa regionale, nazionale, europea anche al fine di intercettare nuove e differenti risorse economiche;
- definizione delle procedure amministrative connesse alla programmazione, gestione, controllo e rendicontazione delle risorse finanziarie;
- definizione delle modalità di individuazione, allocazione delle risorse economiche, strutturali, umane;
- organizzazione e affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore previsti dal PdZ;
- definizione dei regolamenti d'accesso e di compartecipazione ai servizi da parte degli utenti;
- predisposizione di sistemi di monitoraggio e valutazione dei servizi;
- costruzione e alimentazione dei sistemi di monitoraggio amministrativo, contabile e finanziario;
- monitoraggio della qualità offerta ai destinatari dei servizi attraverso l'alimentazione costante del sistema di monitoraggio regionale sugli indicatori di qualità;
- supporto al Coordinatore d'Ambito nella predisposizione di sistemi di valutazione del Piano di zona in grado di sostenere il suo processo di adeguamento o la sua ridefinizione;



- monitoraggio delle procedure di affidamento dei servizi previsti nel Piano di Zona con particolare attenzione alle caratteristiche dei soggetti a cui affidare, ai criteri di valutazione delle proposte progettuali ed ai vincoli posti nei bandi e negli avvisi per sostenere il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro per tutte le risorse umane impegnate dai soggetti affidatari per la erogazione dei servizi;
- predisposizione e alimentazione costante dei sistemi informativi per l'elaborazione di dati territoriali locali, provinciali e regionali.

In caso di gestione associata in convenzione, l'Ufficio di Piano si configura, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, come un **"ufficio comune"** dei comuni che aderiscono all'ATS; esso, posto all'interno del Comune capofila, svolge le attività di progettazione esecutiva, gestione e monitoraggio del sistema dei servizi sul territorio di riferimento, ai fini dell'attuazione del PdZ.

Data l'importanza che, in questa programmazione riveste l'Ufficio di Piano, è precisa volontà dell'Amministrazione regionale riconoscere tale ruolo, inserendo l'Ufficio di Piano all'interno del "Livello essenziale delle prestazioni" dell'area del welfare d'accesso.

Gli Uffici di Piano saranno sottoposti ad autovalutazione al fine di determinarne gli indicatori di qualità.

Per la composizione dell'Ufficio di Piano, il Comitato dei Sindaci può indicare sia personale in organico presso i Comuni dell'ATS, sia decidere di fare ricorso a figure esterne, a qualsiasi titolo contrattualizzate, anche in regime di appalto di servizio, per la parte dei compiti non di direzione, tramite ditte specializzate.

L'Ufficio di Piano è disciplinato da apposito regolamento, che è parte integrante del PdZ, redatto in applicazione del dettato del PSR.

La spesa relativa all'Ufficio di Piano è finanziata dalle quote di compartecipazione a carico dei Comuni afferenti l'Ambito in base proporzionale alla popolazione.

L'Ufficio di Piano è diretto dal Coordinatore d'Ambito che, nel caso in cui il Comitato dei sindaci non abbia individuato un dirigente per le funzioni gestionali amministrative, assolve anche alla funzione di Responsabile.

Diversamente, anche in caso di temporanea assenza del Coordinatore, l'Ufficio di Piano è diretto da un responsabile amministrativo e gestionale dipendente del Comune capofila, che ne sostiene i costi e la spesa per il personale.

L'Ufficio di Piano è costituito da:

- Coordinatore d'Ambito e Responsabile amministrativo e gestionale;
- Esperto amministrativo/contabile;